

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 12 / 2022

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 novembre 2022, n. 33719 – mutuo fondiario: a) il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto; b) qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto.

Corte di Cassazione, 24 novembre 2022, n. 34600 – conto corrente: le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 T.U.B. non sono retroattive.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 17 novembre 2022, n. 33957 – inesistenza del diritto del socio alla restituzione dei versamenti eseguiti "in conto capitale": il socio che abbia effettuato un versamento a favore della società "in conto capitale" non vanta un diritto di credito nei confronti della società; tuttavia, il contratto che ha per oggetto la cessione, a titolo oneroso, di tale inesistente credito non è nullo, operando, a favore del cessionario, la garanzia di cui all'art. 1266 c.c.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATE

Corte di Cassazione, 4 novembre 2022, n. 32565 – domande di restituzione o rivendica ex art. 103 l.f.: il soggetto che propone una domanda ex art. 103 l.f. nei confronti della procedura concorsuale deve provare le ragioni dell'affidamento del bene al fallito, nonché il suo diritto a riottenere la restituzione del bene con prevalenza sulle ragioni della procedura, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 621 c.p.c.

Corte di Cassazione, 7 novembre 2022, n. 32750 – natura del procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 99 l.f.: Il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 l. f. che integralmente lo disciplina, non consente né l'introduzione di

domande nuove, né la c.d. *emendatio libelli*, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito da tale procedimento nel rispetto dell'art. 24 Cost.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 novembre 2022, n. 33719 – mutuo fondiario: a) il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto; b) qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, non è consentito al giudice riquilibrare d’ufficio il contratto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con [sentenza n. 33719, pubblicata in data 16 novembre 2022](#) si sono pronunciate «*sulla sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità richiamato dall’articolo 38, secondo comma, t.u.b. e della relativa ipoteca*».

Le Sezioni Unite hanno anzitutto ricordato che l’art. 38 T.U.B. «*dispone che “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” e, al secondo comma, che “la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”*. Sulla base di tale norma il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d’Italia con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante “Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito” in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 1995), ha stabilito, quale “limite di finanziabilità”, quello dell’ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l’importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente».

Le Sezioni Unite hanno quindi richiamato:

- a) l’«*orientamento seguito dalla sentenza n. 26672 del 2013*», il quale «*ha escluso la configurabilità nella violazione del limite di finanziamento di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione di nullità*»;
- b) l’orientamento seguito dalla «*sentenza n. 17352 del 2017 (...) che, pur condividendo l’affermazione circa la non riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui all’articolo 117, ottavo comma, t.u.b. ed escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha tuttavia ritenuto che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d’Italia ex articolo 38, secondo comma, t.u.b. “si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi ‘fondiario’*».

Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno affermato di «*non condivide(re) la tesi ricostruttiva invalsa nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017*», argomentando come segue sulla natura imperativa dell'art. 38 T.U.B.:

- a) «*la scelta di politica economica compiuta dal legislatore è stata (...) di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare ampliando la possibilità di far ricorso ai finanziamenti, contemperandola però con l'esigenza di contenere il rischio per le banche erogatrici a tutela della loro stabilità finanziaria. Intravedere in tale esigenza (alla sana e prudente gestione delle banche) un interesse corrispondente a un valore giuridico fondamentale, di per sé indicativo della imperatività della disposizione in questione (articolo 38, secondo comma), stride anche con l'assenza nell'ordinamento di norme imperative attinenti al contenimento del rischio predetto nelle altre tipologie di finanziamenti erogati dalle banche che ben possono essere non assistiti da alcuna garanzia*»;
- b) «*non si tratta di una nullità virtuale neutralizzata dalla previsione di sanzioni diverse e alternative (articolo 1418, primo comma, seconda parte, c.c.): non è configurabile una nullità, rimanendo la questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità, rilevante sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea all'oggetto del giudizio*».

Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto:

«in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito».

Le Sezioni Unite si sono quindi pronunciate sul «*percorso effettivamente alternativo alla nullità*» del mutuo fondiario che eccede il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., proposto dall'ordinanza interlocutoria n. 4117 del 2022. E cioè la «*riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari. In tal modo il rispetto del cd. scarto di garanzia finirebbe per incidere non sul piano della validità del contratto, ma unicamente sulla possibilità di applicare, al programma negoziale posto in essere dalle parti, le*

peculiari conseguenze ricollegate dalla legge al finanziamento fondiario e dunque sulla possibilità per l'istituto di godere della relativa disciplina di favore».

Al riguardo le Sezioni Unite hanno affermato di *«non condivide le proposte ricostruttive in termini di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario».* Ciò in quanto *«una volta che si escluda la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenente alla stessa famiglia o genus contrattuale».*

Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto:

«qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario».

Corte di Cassazione, 24 novembre 2022, n. 34600 – conto corrente: le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 T.U.B. non sono retroattive.

Le Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 34600, pubblicata in data 24 novembre 2022](#), si è pronunciata sull'applicazione retroattiva dell'art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B. – il quale prevede l'applicazione del *«tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione»* – nell'ipotesi di nullità indicate nel comma 6 del medesimo articolo (il quale prevede che *«sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati»*).

Sul punto la Corte ha affermato che *«in base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori. Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti*

*contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. **non sono retroattive**, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore».*

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 17 novembre 2022, n. 33957 – inesistenza del diritto del socio alla restituzione dei versamenti eseguiti “in conto capitale”: il socio che abbia effettuato un versamento a favore della società “in conto capitale” non vanta un diritto di credito nei confronti della società; tuttavia, il contratto che ha per oggetto la cessione, a titolo oneroso, di tale inesistente credito non è nullo, operando, a favore del cessionario, la garanzia di cui all’art. 1266 c.c.

Le Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 33957, pubblicata in data 17 novembre 2022](#), si è espressa in merito alla qualificazione dei versamenti di danaro eseguiti dai soci a favore della società, con riguardo alla specifica ipotesi in cui, a fronte di versamenti in conto capitale, venga successivamente stipulato un contratto avente ad oggetto la cessione, a titolo oneroso, di un credito per tali somme asseritamente vantato dal socio nei riguardi della società.

In proposito, la Corte ha chiarito che «in funzione della qualificazione della dazione di danaro dal socio alla società quale finanziamento o come versamento in conto capitale o in contro futuro aumento di capitale, ove manchi una chiara manifestazione di volontà della società e del socio al momento della dazione di danaro dal secondo alla prima, la relativa chiave di lettura deve essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio, soggetto all’approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento».

Ciò posto, la Corte ha precisato che:

- a) *«i finanziamenti in senso proprio sono contratti di mutuo (art. 1813 c.c.), a forma libera, fra società e socio e il danaro dalla società ricevuto viene nel relativo bilancio iscritto al passivo dello stato patrimoniale fra i debiti verso i soci e deve essere da costei restituito al socio che, se cede a terzi la propria quota di partecipazione, conserva, salvo patto contrario nel contratto di cessione della quota, il diritto a vedersi restituito dalla società il danaro da lui dato a mutuo a costei»;*
- b) *«i versamenti “in conto capitale” non comportano il diritto del socio al rimborso, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell’inesistenza di diritto di credito alla restituzione del danaro versato».*

Con riferimento a quest’ultima categoria di versamenti a favore della società, la Corte ha rilevato come «nell’ipotesi di versamento di danaro in conto capitale quanto dato dal socio viene definitivamente acquisito al patrimonio

della società, essendo lo stesso assimilabile al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali».

La Corte ha, dunque, riaffermando il principio per cui «nel caso di versamento di danaro in conto capitale, affermare che "il diritto alla restituzione sussiste all'esito della liquidazione sociale ove vi sia un residuo da distribuire fra i soci, all'esito del pagamento di tutti i creditori, significa, allora, null'altro che assimilare in pieno tali apporti ai conferimenti ed al capitale di rischio: anch'esso, invero, verrà restituito all'esito della liquidazione dell'impresa collettiva. Vi è, per essi, una postergazione della restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali, esattamente come avviene per i conferimenti operati dal socio: è mera eventualità, dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ed alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori"».

La Corte ha, dunque, concluso che:

- a) *«l'assimilazione al capitale di rischio dei versamenti di danaro in conto capitale "ne rende imprevedibile la cessione separata dalla stessa vendita della quota"»;*
- b) *«dalla qualificazione in termini di versamento in conto capitale del danaro versato dal socio a favore della società discende l'inesistenza di un credito del socio nei confronti della società, essendo eventuale la restituzione del danaro in questione quale ultimo adempimento del procedimento di liquidazione di tale società»;*
- c) *ove, poi, tale inesistente credito sia fatto oggetto di cessione a titolo oneroso, in deroga agli artt. 1325 n. 3, 1346 e 1418 comma 2 c.c. ed in ragione della previsione di cui all'art. 1266 c.c., «la cessione del credito inesistente è valida, onde il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della "garanzia" ex lege che "è accessoria, costituisce un effetto naturale del contratto ed ha la funzione di assicurare comunque il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui l'effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente (es. mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito)».*

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Corte di Cassazione, 4 novembre 2022, n. 32565 – domande di restituzione o rivendica ex art. 103 l.f.: il soggetto che propone una domanda ex art. 103 l.f. nei confronti della procedura concorsuale deve provare le ragioni dell'affidamento del bene al fallito, nonché il suo diritto a riottenere la restituzione del bene con prevalenza sulle ragioni della procedura, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 621 c.p.c.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 32565, pubblicata in data 4 novembre 2022](#), si è pronunciata in tema di onere probatorio di colui che agisce proponendo una domanda di restituzione o di rivendicazione nei confronti della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 103 l.f. (norma corrispondente all'odierno art. 210 c.c.i.i.).

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che l'art. 103 l.f. dispone testualmente che «*ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile*», norma che stabilisce che, nell'opposizione di terzo all'esecuzione ex artt. 619 ss. c.p.c., «*il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore*».

La Corte di Cassazione ha poi evidenziato il diverso fondamento delle due domande (restituzione e rivendicazione) contemplate dall'art. 103 l.f.: «*la dizione "domande di restituzione o di rivendicazione" non contiene un'endiadi, ma fa riferimento a due domande di natura diversa, l'una (la rivendicazione) tesa a far valere la proprietà o un differente diritto reale, l'altra (la restituzione) riguardante un diritto personale fondato su un titolo contrattuale ovvero sul venir meno degli effetti di un contratto; entrambe, comunque, recano un titolo del terzo incompatibile con la prosecuzione della disponibilità del bene in capo alla procedura*».

La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che «*poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 e ss. cod. proc. civ. (...)*»; pertanto, la disposizione di cui all'art. 103 l.f. «*deve essere intesa come richiamo non solo dello specifico disposto dall'art. 621 cod. proc. civ., ma, più in generale, anche dei principi che regolano l'opposizione di terzo all'esecuzione*».

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha quindi statuito che «*come l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. dà vita a un ordinario giudizio di cognizione in cui il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione e non costituisce una rivendicazione in senso stretto, ma un'azione di accertamento dell'illegittimità*

dell'esecuzione (...), così **la domanda di rivendicazione o restituzione presentata ai sensi dell'art. 103 l. fall. intende sollecitare una corretta individuazione del diritto, reale o personale, su beni che, in quanto appartenenti o spettanti all'istante, al momento di avvio della procedura concorsuale erano soltanto nella disponibilità materiale del fallito, ma non facevano parte del suo patrimonio e dunque non devono essere ricompresi nell'attivo concorsuale (...).** In ambedue i contesti l'iniziativa processuale assunta dal soggetto estraneo alla procedura resta soggetta al generale principio per cui l'onere della prova incombe su chi da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli, cosicché grava sull'istante l'onere di provare il fatto giuridico dal quale egli fa discendere il suo preteso diritto sui beni mobili sottoposti ad esecuzione, individuale o collettiva».

La Cassazione ha poi aggiunto che **«anche colui che chiede la restituzione ex art. 103 l. fall. non può limitarsi a dare prova del titolo in base al quale il bene fu dato al fallito (così giustificandone la mera detenzione), perché una simile prova, se è sufficiente all'accoglimento in sede di cognizione di un'azione personale di restituzione del bene in precedenza consegnato (...), non basta in sede concorsuale a dimostrare che il diritto personale vantato dall'istante giustifichi altresì la sottrazione del bene all'esecuzione collettiva (...).** Infatti, **l'istante è chiamato a provare non soltanto, come detto, l'affidamento del bene al fallito, ma anche il suo diritto a riottenere la restituzione del bene con prevalenza sulle ragioni della procedura, per essere titolare di un diritto a disporre all'attualità».**

La Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: **«va dunque affermato il principio per cui l'accoglimento della domanda di restituzione presentata ai sensi dell'art. 103 l. fall. impone al giudice di verificare l'avvenuta dimostrazione, anche secondo i principi di efficacia del regime concorsuale, da un lato del titolo dell'affidamento del bene al fallito, dall'altro del titolo della disponibilità attuale del bene in capo all'istante, tale da giustificare, con la prevalenza rispetto al curatore, la restituzione in suo favore».**

Corte di Cassazione, 7 novembre 2022, n. 32750 – natura del procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 99 l.f.: Il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 l. f. che integralmente lo disciplina, non consente né l'introduzione di domande nuove, né la c.d. *emendatio libelli*, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito da tale procedimento nel rispetto dell'art. 24 Cost.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n.32750, pubblicata in data 7 novembre 2022](#), si è pronunciata sul tema della possibilità di introdurre domande nuove e della c.d. *emendatio libelli* nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che: **«il carattere impugnatorio dell'opposizione allo stato passivo è reso palese da una**

semplice constatazione: se non è proposta l'opposizione, il decreto del giudice delegato acquista la stabilità propria del giudicato, sia pure con i limiti del giudicato endofallimentare».

La Corte, ha poi specificato che: *«L'opposizione, dunque, è indispensabile al fine di promuovere l'altrimenti precluso riesame del provvedimento, di natura indubbiamente giurisdizionale, adottato dal giudice delegato; deve proporsi dinanzi ad un diverso giudice, il collegio, di cui non può far parte il giudice delegato (art. 99 l.f., commi 9 e 10), ad esclusiva iniziativa del soccombente, il quale abbia visto respinta, in tutto o in parte, la propria domanda di ammissione; deve promuoversi entro un termine perentorio (art. 99, comma 1, l.f.). Sicché il testo del comma 2, n. 3, dell'art. 99 l.f., secondo cui il ricorso in opposizione deve contenere "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione", lungi dal denunciare un'improprietà di linguaggio, appare frutto di una scelta legislativa precisa e consapevole».*

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che: *«La certezza raggiunta in ordine al carattere impugnatorio del procedimento di opposizione allo stato passivo non è risolutiva, di per sé, della questione se in esso siano consentite, o meno, la mutatio e/o la emendatio libelli. Non può escludersi, invero, in astratto, che il legislatore possa prevedere congegni di gravame tali da prevederne l'introduzione. E tuttavia è un fatto che, nel sistema, le impugnazioni non consentono l'introduzione di domande nuove e che, in particolare, il procedimento tipico di impugnazione volto a denunciare così l'illegittimità, come l'ingiustizia della decisione impugnata, cioè l'appello, mai ha consentito l'introduzione di domande nuove, nelle diverse formulazioni succedutesi dell'art. 345 c.p.c., eccezion fatta per un ristretto numero di domande ivi ammissibili, in quanto, per così dire, meramente consequenziali, in tema di accessori e danni maturati dopo la sentenza impugnata. Al contrario, si è ivi ammessa invece, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, ciò non comportando la prospettazione di una nuova causa petendi (e, quindi, una mutatio libelli), integrando, invece, una mera emendatio libelli. Sicché, **il riconosciuto carattere impugnatorio dell'opposizione allo stato passivo, in assenza della espressa previsione, nell'art. 99 l.f., della facoltà dell'opponente di proporre domande nuove, è già di per sé indice significativo dell'inammissibilità delle stesse».***

Con riferimento a quest'ultima norma, la Suprema Corte, per completezza, ha aggiunto che: *«L'art. 99, comma 2, n. 3, l.f. stabilisce che il ricorso deve contenere "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni". Già tale dato letterale evidenzia che l'atto introduttivo non è destinato ad ospitare domande e/o sue modifiche, bensì solo circostanze di fatto ed argomenti in diritto finalizzati all'accoglimento dell'impugnazione, ossia «motivi», censure dirette a sollecitare l'accoglimento della domanda che, nella fase giurisdizionale precedente, il giudice ha disatteso in tutto o in parte».*

La Suprema Corte ha, infine, concluso che: *«Nel complesso, la ratio sottesa alla previsione di un procedimento così contratto, in cui giocano un rilievo*

*sostanzialmente ultimativo gli atti introduttivi, che non consente ulteriori attività volte alla successiva definizione del thema decidendum e del thema probandum, che è radicalmente incompatibile con gli sviluppi scanditi dall'articolo 183 c. p. c. e che è destinato a concludersi con un provvedimento assunto in forma di decreto, tale da esigere il minimo teorico del supporto motivazionale richiesto dalla Costituzione, è del tutto chiara: **occorre che la decisione sulla opposizione allo stato passivo sia quanto più possibile semplificata e celere, senza che l'esigenza di celerità della decisione, sempre nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, possa essere pregiudicata da complicazioni procedurali non indispensabili. E' per questo, del resto, che il procedimento di opposizione allo stato passivo non consente l'introduzione di domande nuove, finanche riconvenzionali. Deve aversi per certo, allora, che il creditore, assunta la veste dell'opponente, non può proporre domande nuove, né una mera emendatio libelli, per aver consumato la sua chance all'atto dell'insinuazione».***